

**CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO, LM51 PSICOLOGIA MAGISTRALE  
ABILITANTE PER L'ACCESSO ALLA PROVA PRATICA VALUTATIVA.**

L'UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS, codice fiscale 90027520130, PEC [placement.convenzioni@pec.uniecampus.it](mailto:placement.convenzioni@pec.uniecampus.it), con sede legale in Novedrate, via Isimbardi 10, C.A.P. 22060 (CO), d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita, nato a Roma il 19/07/1965

E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO, codice fiscale e Partita IVA 01620480911, Settore di attività 841210 Regolamentazione attività organismi preposti alla sanità, con Sede Legale in via Amerigo Demurtas n. 1 – 08100 Nuoro (NU), Tel. 0784 240237, E-Mail [direzione.generale@aslnuoro.it](mailto:direzione.generale@aslnuoro.it) PEC [protocollo@pec.aslnuoro.it](mailto:protocollo@pec.aslnuoro.it), Sito Web: <https://www.asl3nuoro.it/>, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Angelo Zuccarelli nato a Carbonia (CA) il 06/02/1960

**VISTI:**

- la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di

Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

**PRESO ATTO:**

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- delle Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee guida per i Tirocini Pratici Valutativi interni ai corsi di laurea abilitante approvate dal GdL Ordine-Università in data 02/08/2023, che si riportano in allegato come parte integrante della presente Convenzione.
- Del regolamento di Ateneo, per i tirocini Pratici Valutativi Interni ai corsi di laurea abilitante, che si riportano in allegato come parte integrante della presente Convenzione.

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Definizione di tirocinio**

1. Secondo l'Art .2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

2. Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- alla valutazione del caso;
- all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- alla redazione di un report;
- alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;

- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

## **Art.2 - Caratteristiche del tirocinio**

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor universitario designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale/psicologo, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a) il nominativo del tirocinante;
  - b) i nominativi del tutor universitario e di quello aziendale/psicologo;
  - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso i locali del soggetto ospitante;
  - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - e) la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
  - f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione
5. La frequenza al tirocinio è obbligatoria

## **Art. 3 - Requisiti e obblighi dell'Ente**

1. L'Ente dichiara di possedere i seguenti requisiti, necessari per il convenzionamento per il TPV:
  - a) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente o da un suo specifico settore;
  - b) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/2003;
  - c) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e che siano iscritti all'Albo da almeno tre anni;
  - d) laddove all'interno dell'Ente sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia".
2. Sarà impegno dell'Ente informare l'Università circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui al presente articolo, soprattutto rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione;
3. L'Ente si impegna ad accertarsi che il tutor non superi il numero massimo di cinque tirocinanti.
4. L'Ente non utilizza i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non considera l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.
5. L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere

subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

#### **Art. 4 - Funzioni e compiti del tutor**

1. Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all’Albo A da almeno tre annualità.
2. I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l’Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.  
Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee guida per i Tirocini Pratici Valutativi interni ai corsi di laurea abilitante).
3. Se nell’Ente esistono strutture di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno od esterno all’Ente), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall’Ente. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell’Ente, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno all’Ente.
4. Secondo l’art. 2, commi 8 e 10 del D. Inter. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo».

Tali competenze consistono nell’applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all’Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell’intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;

i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

5. Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;

b) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;

c) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;

d) annotare giornalmente nell'apposito libretto presenze rilasciato dall'Università Telematica eCampus allo studente le presenze del tirocinante e le attività effettuate. Al termine del periodo di tirocinio tale libretto dovrà essere riconsegnato all'Università Telematica eCampus, debitamente compilato e firmato dal Tutor;

e) compilare il libretto di tirocinio con il giudizio di idoneità e la scheda di valutazione del tirocinante.

f) Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino ad un massimo di 15 giorni).

### **Art. 5 - Diritti e doveri del tirocinante**

1. Il tirocinante è tenuto a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee guida per i Tirocini Pratici Valutativi interni ai corsi di laurea abilitante).

2. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del mese da svolgere, la situazione agli uffici preposti presso l'Università che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

3. Al termine del tirocinio è tenuto ( pena il non riconoscimento dell'attività) ad inviare, tramite Raccomandata all'Ufficio Universitario competente, tutti i documenti di fine tirocinio:

- libretto presenza firmato dal tutor
- libretto del tirocinio compilato dal tutor
- scheda di valutazione compilata dal tutor
- relazione di fine tirocinio
- attestato corso sulla sicurezza
- progetto formativo in originale completo di tutte le firme.

### **Art.6 - informazione e formazione dei lavoratori**

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione specifica salvo impossibilità di apertura corso di formazione per carenza di personale all'interno del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) Aziendale; In tal caso, se richiesto da parte dell'ente il corso di formazione specifica, lo stesso sarà a carico del futuro tirocinante.

Tale Convenzione sancisce l'impegno del soggetto promotore a farsi carico della formazione generale

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

### **Art.7 - Trattamento dati personali**

1. Le Parti si impegnano a effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (i.e. Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, la relativa normativa nazionale di recepimento, il D.Lgs. 196/2003, le Linee Guida EDPB e le "Frequently Asked Questions" pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali, sul proprio sito istituzionale [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) ed ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali).

2. Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali (i.e. dati personali dei propri dipendenti, dati di contatto, dati personali comunque facenti capo e/o riferibili a ciascuna delle Parti) ai sensi e per gli effetti della citata normativa. Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee a impedire la perdita, l'alterazione o l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi ed adottare tutte le misure tecniche, organizzative e di sicurezza previste dalla succitata normativa.

3. Sempre con riferimento ai reciproci dati personali di cui sub 7.2 che precede, ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa, richiesta di danno e/o di spesa da chiunque avanzata per la violazione degli obblighi di cui al presente articolo 7".

### **Art.8 - Durata, spese della Convenzione e recesso**

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione. La parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza. Non è consentito il tacito rinnovo.
  2. La convenzione, insieme al Progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l'attivazione del singolo tirocinio.
  3. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione.
  4. L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del soggetto promotore, da assolversi secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

## Art.9 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

## Art.10 - Pubbliche Amministrazioni

1. La Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Novedrate,.....

*Per il soggetto promotore:*

Università Telematica E-campus

Rappresentata ai fini della sottoscrizione della  
presente Convenzione dalla Dott.ssa Gaia Bosisio,  
giusta delega conferita dal consiglio di  
amministrazione del 26 marzo 2020

*Per il soggetto ospitante:*

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro

## Il Commissario Straordinario

Dott. Angelo Zuccarelli